Deliberazione n. 37/2025/PAR

Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marcovalerio Pozzato	Presidente
dott. Alberto Rigoni	Consigliere
dott. Tiziano Tessaro	Consigliere
dott.ssa Ilaria Pais Greco	Primo referendario
dott. Antonino Carlo	Referendario
dott. Massimo Galiero	Referendario (relatore)
dott. Massimiliano Maitino	Referendario

Adunanza del 24 marzo 2025

Richiesta di parere del Comune di Parma

Visto l'art. 100, c. 2, Cost.;

Vista la L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il T.U. delle Leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

Visti la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la del. n. 14 del 16 giugno 2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 17, c. 31, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'art. 6, c. 4, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la L.R. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio

delle Autonomie locali;

Viste la del. n. 9/SEZAUT/2009/INPR, la del. n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e la del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti;

Viste le del. n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Parma in data 27 gennaio 2025;

Visto il decreto presidenziale n. 6/2025 del 27 gennaio 2025, con il quale la questione è stata deferita all'esame collegiale di questa Sezione regionale;

Vista l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata l'odierna Camera di consiglio;

Udito nella Camera di Consiglio il relatore, dott. Massimo Galiero

FATTO

Il Sindaco del Comune di Parma ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, per conoscere circa l'applicazione di norme contenute nella L. n. 49/2023 e nel vigente "regolamento per la disciplina di incarichi legali" approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 149/19 in data 01/03/2012 e modificato con deliberazione del consiglio comunale n. 58 in data 05/10/2020, inerenti la disciplina dei compensi professionali conseguenti al conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati del libero foro e le modalità per il recupero delle spese processuali oggetto di sentenze o di provvedimenti di condanna favorevoli al Comune.

In particolare, l'Ente rappresenta che:

- le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione sono: l'art. 3, c. 2, lett. d) della L. n. 49/2023 in punto di riconoscimento agli avvocati del libero foro dei maggiori compensi liquidati dal giudice ed incassati dal Comune rispetto a quelli pattuiti nella convenzione di incarico;
- l'art. 5, c. 3, terzo capoverso del "regolamento per la disciplina di incarichi legali", che impone la decurtazione del compenso spettante al difensore in caso di soccombenza;
- l'art. 5, c. 5, del medesimo regolamento, che riconosce agli avvocati del libero foro incaricati dal Comune del patrocinio legale la facoltà di chiedere la distrazione delle spese legali ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

A supporto della prima richiesta, il Comune evidenzia, che la soluzione del quesito presuppone l'interpretazione dell'art. 3, c. 2, lett. g) della L n. 49/2023, dalla quale si evince, *a contrario*, che all'avvocato libero professionista spettano le maggiori somme, rispetto a quelle pattuite nella convenzione di incarico, che siano state liquidate dal giudice a favore del Comune ex art. 92, c. 11 del Codice di procedura civile, purché siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte soccombente.

Il Comune sottolinea che le sentenze recanti la condanna alle spese processuali sono esecutive sin dalla loro pubblicazione, rilevando tuttavia che le medesime sono suscettibili di gravame o altri rimedi. Ciò creerebbe il rischio che l'ente si trovi nella situazione di avere pagato all'avvocato incaricato somme che, in virtù della riforma o della revoca delle statuizioni di condanna alle spese processuali scaturita all'esito del gravame, si trovi costretto a rifondere alla parte vincitrice nel successivo grado di giudizio.

Il Comune rileva in conclusione la sussistenza di una "lacuna legislativa" riguardante la possibilità di subordinare il riconoscimento dei predetti "maggiori compensi" al passaggio in giudicato della sentenza. La L. 49/2023, infatti, non reca alcuna statuizione in merito, esponendo il Comune all'azione dell'avvocato volta a rivendicare i suddetti compensi, con conseguente aggravio di spese a carico della finanza locale.

Il secondo quesito posto dal Comune di Parma riguarda l'applicazione dell'articolo 5, c. 3, terzo capoverso del "regolamento per la disciplina di incarichi legali" e la compatibilità di quest'ultimo proprio con la L. n. 49/2023.

L'art. dell'articolo 5, comma 3, terzo capoverso, del regolamento testualmente recita: "*all'atto del conferimento dell'incarico il professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto: (…) c) La previsione del compenso al professionista secondo quanto dallo stesso proposto in sede di preventivo in caso di risultato utile per l'Amministrazione e ridotto del 20% in caso di soccombenza*".

L'Ente, citando risalenti orientamenti giurisprudenziali, (sent. Cass.Civ. nn. 6967/2006 e 2836) in cui si riconosce che: "*il professionista (avvocato), nell'assumere l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per far raggiungere al proprio cliente il risultato desiderato, ma non è obbligato a garantirne il conseguimento effettivo*", sottolinea che l'inadempimento dell'avvocato non può derivare dal mancato raggiungimento del risultato utile sperato dal cliente, dovendo piuttosto essere esaminato sulla base del rispetto dei doveri inerenti alla professione. Da ciò deriva, sottolinea l'Ente, il dubbio circa la legittimità della decurtazione del compenso dedotto nella convenzione di

incarico quale mera conseguenza dell'esito del giudizio e la sua compatibilità con l'art. 3, c.1 della L. n. 49/2023, che dispone la nullità delle clausole che violino il compenso minimo.

L'ultimo quesito verte sull' applicabilità dell'art. 5, c. 5, del predetto Regolamento, il quale dispone che "*è fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo a tal fine chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art.93 cpc*".

Il Comune sottolinea che, attraverso il meccanismo della distrazione sorge un diritto di credito del difensore della parte vittoriosa direttamente esercitabile verso il soccombente, situazione creditoria che si aggiunge, in via alternativa, a quella sempre sussistente nei riguardi del proprio cliente.

Come desumibile dalle massime giurisprudenziali citate dall'ente (Corte di cassazione 28 gennaio 2016, n. 1526), nel caso di riforma o di annullamento della Sentenza che ha concesso la distrazione, disposta dal giudice dell'impugnazione, il difensore della parte già vittoriosa è tenuto alla restituzione delle somme versategli a tale titolo. Il Comune chiede in conclusione delucidazioni in merito alla compatibilità con i principi di unità e di integrità del bilancio (di cui all' art. 162, c. 4, D. Lgs. 267 del 2000), dell'inserimento nella procura alle liti della facoltà del difensore incaricato di chiedere la distrazione delle spese.

L'Ente sottolinea infine che tale dubbio potrebbe essere superato in ragione della natura particolare dell'istituto della distrazione, il quale consente che l'obbligazione di pagare le spese processuali oggetto della statuizione giudiziale di condanna insorga *ab origine* a favore dell'avvocato, pertanto ritenendo l'entrata derivante dalla statuizione di condanna esonerata dall'assoggettamento al medesimo principio contabile.

DIRITTO

1. Verifica dell'ammissibilità della richiesta di parere

L'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche a Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza,

mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o di diverso ordine giurisdizionale).

1.1 Ammissibilità soggettiva

In relazione al requisito dell'ammissibilità soggettiva, i presupposti per la richiesta del parere devono essere vagliati in relazione alla legittimazione dell'ente ed alla capacità della persona fisica firmataria a essere qualificata come organo dotato di legale rappresentanza.

Al riguardo, come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (cfr. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG), questo aspetto sottende l'analisi della legittimazione soggettiva "esterna" ed "interna". La prima, intesa come legittimazione a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo, "*appartiene alle Regioni, che la esercitano direttamente, e a Comuni, Province e Città metropolitane, le cui richieste sono formulate, di norma, tramite il Consiglio delle autonomie locali, se istituito*" (cfr. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). L'elencazione dei soggetti legittimati a richiedere pareri alle Sezioni regionali, contenuta nell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, è stata ritenuta tassativa dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. autonomie, del. n. 13/AUT/2007), che è altresì intervenuta per meglio delineare i confini di tale previsione (ad esempio, sancendo che la legittimazione a richiedere pareri possa essere riconosciuta anche in capo alle Unioni di comuni limitatamente a questioni inerenti alle funzioni proprie esercitate dall'Unione stessa, posto che a tal fine questa può essere assimilata al comune in quanto proiezione dei singoli enti partecipanti finalizzata all'esercizio congiunto di funzioni di competenza comunale – cfr. Sez. autonomie, del. n. 1/SEZAUT/2021/QMIG).

Per quanto concerne la "legittimazione soggettiva interna", la Sezione delle Autonomie ha chiarito che questa "*riguarda il potere di rappresentanza del soggetto che agisce in nome e per conto dell'ente nella richiesta di parere*" e che, pertanto, nel caso di un Comune "*… ai sensi dell'art. 50, c. 2, TUEL, è il Sindaco il legale rappresentante dell'ente comunale e, pertanto, tale figura istituzionale costituisce organo di vertice politico con legittimazione soggettiva interna ed esterna a sollecitare l'esercizio della funzione consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti*" (cfr. del. n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

La richiesta di parere sottoposta all'odierno esame risulta ammissibile sotto l'aspetto soggettivo in quanto sottoscritta dal Sindaco del Comune di Parma, organo legittimato a rappresentare l'Ente.

1.2 Ammissibilità oggettiva

Il vaglio della Sezione in merito alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità oggettiva ha ad oggetto:

- l'afferenza della richiesta di parere alla materia della contabilità pubblica;
- la generalità ed astrattezza del quesito;
- il difetto di interferenza con altre funzioni intestate alla Corte o ad altri organi giurisdizionali.

Il perimetro della riconducibilità della richiesta di parere alla materia della contabilità pubblica è stato delineato dalla Corte dei conti in diverse pronunce susseguitesi nel tempo (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10; Sez. delle Autonomie, del. n. 14/SEZAUT/2022/QMIG e n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Con del. 17 novembre 2010, n. 54, le Sezioni Riunite hanno chiarito che la nozione di contabilità pubblica comprende, oltre alle questioni tradizionalmente ad essa riconducibili (sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici), anche i "*quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti da principi di coordinamento della finanza pubblica (….), contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*".

La Sezione delle Autonomie, con la del. n. 3/2014/SEZAUT, ha operato ulteriori ed importanti precisazioni rilevando come, pur costituendo la materia della contabilità pubblica una categoria concettuale estremamente ampia, i criteri utilizzabili per valutare oggettivamente ammissibile una richiesta di parere possono essere, oltre "… *all'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio dell'ente*", anche l'attinenza del quesito proposto ad "… *una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo sulle autonomie territoriali*". È stato, altresì, ribadito come "*materie estranee, nel loro nucleo originario alla contabilità pubblica – in una visione dinamica dell'accezione che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione del bilancio a quello inerente ai relativi equilibri – possono ritenersi ad essa riconducibili, per effetto della particolare considerazione riservata dal Legislatore, nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica*". Solo in tale particolare evenienza, una materia comunemente afferente alla gestione amministrativa può venire in rilievo sotto il profilo della contabilità pubblica.

Al contrario, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini, la

possibile interferenza con funzioni requirenti e giurisdizionali delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura, nonché il rischio di un inserimento nei processi decisionali degli enti territoriali (che ricorre quando le istanze consultive non hanno carattere generale e astratto), precludono alle Sezioni regionali di controllo la possibilità di pronunciarsi nel merito.

In altre parole, con la del. n. 3/2014 la Sezione delle Autonomie conferma l'ambito entro il quale ricondurre la nozione di "contabilità pubblica" come sopra riportata, senza, tuttavia, escludere ma, anzi, riconoscendo, espressamente, che ulteriori quesiti possono essere conosciuti dalle Sezioni regionali se e in quanto "*connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica – espressione della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 117, c. 3, Cost. – contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilanci*o: *essa, tuttavia, non può neppure estendersi sino a ricomprendere tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa con l'ulteriore conseguenza che le Sezioni regionali di controllo diventerebbero organi di consulenza generale delle autonomie locali*" (cfr. del. n. 5/2006 Sez. delle Autonomie).

Rientrano, quindi, nel perimetro di tale materia la "*normativa ed i relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendo in particolare la disciplina dei bilanci ed i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli*" (cfr. del. n. 5/2006 Sez. delle Autonomie).

Inoltre, in una visione dinamica della materia che abbia per oggetto non solo la gestione del bilancio, ma anche la tutela dei suoi equilibri e della finanza pubblica in generale, la funzione consultiva delle Sezioni regionali della Corte dei conti può estendersi sino a ricomprendere tutti quei *"quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nelle leggi finanziarie, in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio"* (cfr. del. n. 54/2010 Sez. Riunite in sede di controllo) e ciò anche se tali materie risultino estranee nel loro nucleo originario alla "materia della contabilità pubblica". In particolare, si configura l'attinenza alla materia della contabilità pubblica quando ricorrono, specificamente, le condizioni delineate dalla delibera

n. 17/2020/QMIG, in cui cioè "*la nozione di contabilità pubblica non inerisce alle materie in sé considerate quanto piuttosto alle specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti «strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa» o, in altre parole, situazioni in cui possono rinvenirsi quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore"* (cfr. del. n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Alla luce di quanto sopra, pertanto, dovranno ritenersi inammissibili le richieste di parere concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un'ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività dell'Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all'amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e di indipendenza della Corte dei conti nell'espletamento delle sue funzioni magistratuali, anche di controllo.

Del pari, non potranno ritenersi ammissibili richieste di parere per la cui soluzione *"non si rinvengono quei caratteri - se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore*" (cfr. del. n. 3/2014 Sez. Autonomie), né istanze che, per come formulate, si sostanzino in una richiesta di consulenza generalizzata in merito a tutti i vari ambiti dell'azione amministrativa.

Il pericolo è quello che, attraverso l'irragionevole estensione oggettiva dell'attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo, la Corte dei conti sia immessa *"nei processi decisionali degli enti, condizionando quell'attività amministrativa su cui è chiamata ad esercitare il controllo, che, per definizione, deve essere esterno e neutrale"* (così, ancora, la del. n. 5/AUT/2006, nonché Sez. Riunite in sede di controllo, del. n. 54/CONTR/10, cit., e del. 12 maggio 2011, n. 27/CONTR/11, che sottolinea, a tale riguardo, "*la necessaria adeguatezza anche espositiva dell'istanza dell'ente*"; nei medesimi termini, in tempi più recenti, la Sez. delle Autonomie, con del. n. 24/SEZAUT/2019/QMIG che ha concluso per l'inammissibilità della questione di massima posta dalla Sezione remittente (cfr. anche la del. n. 17/SEZAUT/2020/QMIG Sez. autonomie).

Ne discende che i casi non devono essere riferiti a fattispecie concrete, al fine di evitare da un lato l'ingerenza della Corte nelle scelte gestionali da compiere (amministrazione attiva) e dall'altro di evitare una funzione "consulenziale" (generale) sull'attività dell'Amministrazione locale (cfr. Sez. contr. Puglia, del. n. 104/2010 e n. 118/2009), cui spetta procedere alla adeguata valutazione

ponderativa di tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e adottare le conseguenti scelte decisionali.

Costituisce, altresì, *ius receptum*, il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur originando di norma da un'esigenza gestionale dell'amministrazione, deve essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di norme, principi ed istituti, attinenti alla materia contabile; viceversa è preclusa, l'indagine su casi o atti gestionali specifici e puntuali, pregressi o futuri.

Quanto all'ulteriore requisito dell'assenza di interferenza con le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti stessa o di altri plessi giurisdizionali, detta limitazione è motivata dalla necessità di rispettare l'ambito giurisdizionale di altri organi cui l'ordinamento attribuisca un potere risolutivo delle controversie. Deve essere, pertanto, esclusa l'ammissibilità tanto di istanze di pareri che potrebbero essere utilizzati in sede giudiziaria in caso di potenziale conflitto dell'ente istante con soggetti terzi in sede di giudizio civile, quanto di quelle che implichino la valutazione sulla legittimità di un atto amministrativo, suscettibile di essere oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo.

1.2.1. Sulla base delle coordinate sopra riferite, la Sezione può quindi procedere al vaglio dell'ammissibilità oggettiva dei quesiti formulati dal Sindaco del Comune di Parma, i quali risultano tutti inammissibili per l'oggetto per i motivi di seguito specificati.

1.2.2. Venendo al primo quesito, esso è estraneo alla materia contabile ed attiene a questioni di carattere processual-civilistico, relative alla possibilità che il pagamento in favore dell'avvocato del libero foro delle somme eccedenti il compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico, corrisposte dalla parte soccombente ed incassate dall'ente, possa essere subordinato al passaggio in giudicato o alla definitività della sentenza o del provvedimento giudiziale di condanna alle spese processuali.

Non è da escludersi, in tale ambito, l'interferenza con le funzioni giurisdizionali del giudice ordinario nel giudizio eventualmente intentato dal professionista volto ad ottenere la corresponsione da parte dell'ente locale proprio assistito degli onorari nella misura liquidata nella sentenza esecutiva di primo grado, circostanza questa ben nota all'Amministrazione istante, la quale nella formulazione dell'istanza di parere evidenzia che "*la lacuna appena evidenziata potrebbe esporre il Comune all'azione dell'avvocato del libero foro da esso incaricato, volta a rivendicare i maggiori compensi di cui trattasi, ancorché incassati in forza di una Sentenza o di un provvedimento non ancora definitivi (e tuttavia esecutivi, cioè costituenti titolo valevole a tutti gli effetti per l'esecuzione forzata della*

statuizione di condanna) in base alla loro mera riscossione da parte dell'ente – ad esempio, mediante il decreto ingiuntivo di cui all'articolo 636, comma 1, numero 2) del Codice di procedura civile - con l'aggravio di spese che ne conseguirebbe a carico della finanza locale".

Le richieste di pareri attinenti alla liquidazione e alle modalità di corresponsione dei compensi professionali e al recupero delle spese processuali in caso di incarichi di patrocionio legale conferiti ad avvocati del libero foro sono già state ritenute inammissibili dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, poiché rientranti nella cognizione del giudice ordinario (cfr. *ex multis* Sez. contr. Campania, delib. n. 38/2016; Sez. contr. Molise, delib. n. 52/2023).

Quanto alla prospettata possibilità da parte del Comune di approvare norme regolamentari o introdurre clausole nelle convenzioni di incarico che subordinino il riconoscimento dei maggiori compensi al passaggio in giudicato o comunque alla definitività della sentenza o del provvedimento giudiziale di condanna al rimborso delle spese legali a carico della parte soccombente, la Sezione osserva che l'ausilio consultivo richiesto dal Sindaco del Comune di Parma riguarda profili gestionali che ineriscono alla legittimità dell'azione amministrativa, sicché una pronuncia nel merito si risolverebbe in un parere preventivo sulla legittimità di una attività del Comune, in quanto incidente sulla attività gestionale del medesimo.

Il quesito, pur se originato da una esigenza concreta e specifica del soggetto richiedente, deve pur sempre avere la finalità di ottenere chiarimenti interpretativi in ordine a disposizioni normative riguardanti l'attività finanziaria e patrimoniale degli enti locali, dettate dal Legislatore nazionale in funzione di coordinamento della finanza pubblica, come tali riconducibili alla materia della contabilità pubblica oggetto della specifica funzione consultiva assegnata alle Sezioni regionali di controllo.

Viceversa, è da escludersi l'ammissibilità di richieste di valutazioni su fattispecie o atti o comportamenti ben determinati ovvero precise, concrete e specifiche indicazioni operative e/o gestionali, riservate alla competenza ed alla discrezionalità dell'Amministrazione.

Diversamente opinando, la funzione consultiva "*si tradurrebbe in una atipica (e non consentita) attività di consulenza preventiva sulla legittimità dell'operato amministrativo, che potrebbe essere ipoteticamente attivata al fine di precostituire una causa giustificativa di esonero di responsabilità*" (cfr. Sez. Autonomie 11/2020), determinando la compartecipazione di un organo magistratuale terzo ed imparziale alle scelte gestionali dell'amministrazione.

1.2.3. Quanto agli ulteriori due quesiti posti dal Comune di Parma, essi non involgono questioni giuridiche interpretative di norme a carattere incerto e/o controverso, né questioni attinenti specifici obiettivi di contenimento della spesa, ma si risolvono in una richiesta di parere di legittimità delle norme di cui al "regolamento per la disciplina di incarichi legali" adottato dall'amministrazione comunale.

Sono, dunque, volti ad ottenere un vaglio di legittimità di norme regolamentari in relazione a norme di fonte primaria, materia attribuita alla cognizione del giudice amministrativo.

In conclusione, anche gli ulteriori due quesiti non integrano i filtri di ammissibilità sopra evidenziati, ossia non sono diretti ad ottenere l'interpretazione di una norma dal significato controverso, bensì mirano ad ottenere l'avallo preventivo su una concreta attività gestionale ed amministrativa, ricadente nell'esclusiva competenza dell'Ente, e volta a conoscere, sottendendone un inammissibile scrutinio circa la conformità a legge: 1) la compatibilità della norma di cui all'articolo 5, c. 3, terzo capoverso, del "regolamento per la disciplina di incarichi legali" in punto di decurtazione percentuale del compenso dedotto nella convenzione di incarico stipulata con avvocato del libero foro in dipendenza del mero esito del giudizio da egli patrocinato, con la L. n. 49/2023; 2) l'applicabilità dell'art. 5, ultimo comma dell'anzidetto regolamento, che riconosce agli avvocati del libero foro incaricati dal Comune del patrocinio legale la facoltà di chiedere la distrazione delle spese legali, ai sensi dell'art. 93 del Codice di procedura civile.

Inoltre, si evidenzia che il criterio di proporzionalità del compenso rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato rientra nella disponibilità dell'Amministrazione tenuta al compenso e, in caso di contenzioso, rientra nella cognizione del giudice ordinario, implicando, pertanto, valutazioni alle quali non può accedere la Corte dei conti in sede consultiva (cfr. Sez. contr. Campania, delib. n. 195/2023; Sez. contr. Lombardia delib. n. 125/2021).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna dichiara oggettivamente inammissibile la richiesta di parere formulata dal Comune di Parma nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco del Comune di Parma;

- che la stessa sia pubblicata sul sito *Internet* istituzionale della Corte dei conti – banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la Segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta all'Amministrazione l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 24 marzo 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Massimo Galiero	Marcovalerio Pozzato
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data 27 marzo 2025

Il Funzionario preposto

Nicoletta Natalucci

(firmato digitalmente)